



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 06-02-2020

Oggetto: SOSPENSIONE RICHIESTE AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE EX ART. 31, C. 49-BIS, DELLA L. 448/1998 E DETERMINAZIONE SISTEMA UNITARIO DI VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI DI CESSIONE DEGLI IMMOBILI GRAVATI DAI VINCOLI DERIVATI DALL'APPARTENENZA AD EX AREE PEEP.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **febbraio** alle ore 19:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID		P	MEDEI LUDOVICA		P
MASSEI DONATO		P	SAVI ALESSIA		P
MORETTI LUANA		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
SILEONI TOMMASO		P	MOZZONI ANDREA		P
VIRGILI SABRINA		P	CASTELLANI EDI		P
PALOMBARI MARTINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		A
Assegnati n. 13		In carica n. 12	Presenti n. 11	Assenti n. 1	

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vicesindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA

CASTELLANI EDI

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore IV “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani – Pianificatore Territoriale:

PREMESSO che i Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) sono strumenti urbanistici disciplinati dalla Legge 18 aprile 1962, n. 167 e ss.mm.ii. finalizzati alla costruzione di alloggi di tipo economico da trasferire a soggetti aventi i requisiti in regime di diritto superficario ovvero in piena proprietà con apposizione di vincoli. Di fatto, gli alloggi realizzati nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) sono interessati da alcune clausole limitative riguardanti la possibilità di locazione o alienazione degli stessi per quanto riguarda:

- a) i requisiti necessari al fine dell’acquisizione;
- b) l’iniziale non locabilità o inalienabilità;
- c) la successiva possibilità di locare o alienare ma a canone e prezzo limitati (determinati con le modalità di cui alle originarie convenzioni con i soggetti attuatori);

ATTESO che con:

deliberazione del C.C. n. 40-*bis* dell’8/06/1963 e successive ratifiche si è proceduto all’approvazione dei piani di zona ai sensi della Legge 10 aprile 1962, n. 167;
deliberazione del C.C. n. 4 del 24/03/1964 si è proceduto all’inclusione dei piani di zona per l’edilizia economica popolare (PEEP) all’interno del Regolamento edilizio e del programma di fabbricazione del Comune di Treia;
deliberazione del C.C. n. 51 del 29/06/1979 si è proceduto ad approvare i provvedimenti per la cessione delle aree comprese nei PIP e PEEP;
atto interno del 09/12/1981 si è proceduto all’integrazione della convenzione P.E.E.P. per delineare i limiti massimi costo degli alloggi e con successiva deliberazione del C.C. n. 45 del 01/02/1982 sono stati definiti gli elementi per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi costruiti da imprese su tali aree;
deliberazione del C.C. n. 130 del 09/12/1981 e deliberazione del C.C. n. 41 del 17/05/1983 sono stati approvati provvedimenti per l’assegnazione delle aree comprese nei piani di zona;

PREMESSO che:

- il Comune di Treia ha provveduto con deliberazione dei C.C. n. 146 del 28/10/1974 all’approvazione del Regolamento per le concessioni del diritto di superficie e per le cessioni delle aree incluse nei piani di zona di Treia Capoluogo, Passo di Treia e Chiesanuova, approvato con decreto provveditoriale n. 9.535/228 del 29/09/1965 (Art.35 della Legge 22/10/1971, n. 865) nonché alla nomina della commissione del regolamento per la concessione del diritto di superficie e per le cessioni delle aree incluse nei piani di zona con deliberazione del C.C. n. 196 del 19/12/1975;
- l’Amministrazione comunale, nel corso degli anni, ha concesso alcuni dei propri terreni in diritto di superficie per l’edificazione residenziale nei Piani di Zona P.E.E.P. di Passo di Treia, Chiesanuova e Treia capoluogo;

PRESO ATTO che con la Legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” è stato introdotto l’art. 25-*undecies* (disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione) il quale, prevedendo modifiche al comma 49-*bis* dell’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che la percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del medesimo articolo sia fissata, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, **con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze**, previa intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di

cui al periodo precedente individua, altresì, i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo. Con tale modifica il legislatore è tornato all'iniziale formulazione degli art. 49–bis e 49–ter, per cui occorre pagare un quid in più per riscattare il prezzo massimo ma la **percentuale non viene più determinata dal Comune** (secondo le previsioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 che ha disposto, con l'art. 29, comma 16–undecies, che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la percentuale di cui al comma 49–bis del presente articolo, è stabilita dai Comuni) **ma dallo Stato** con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO, inoltre, che l'emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze risultava prevista entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione (19 dicembre 2018) e dunque entro il 18 gennaio 2019 ma, alla data odierna, il citato Decreto del MEF non risulta ancora emesso;

CONSIDERATO che:

le richieste di affrancazione del prezzo massimo di cessione ex art. 31, c. 49–bis della L. 448/1998, seppure accettate, sono da considerarsi improcedibili sino al momento dell'emanazione del sopracitato Decreto del MEF;

al momento è possibile procedere esclusivamente con le richieste di trasferimento dei diritti di proprietà/superficie senza dar luogo all'affrancazione dei vincoli;

ATTESO che all'interno del citato Regolamento, approvato con deliberazione dei C.C. n. 146 del 28/10/1974, riguardante le concessioni del diritto di superficie e per le cessioni delle aree incluse nei piani di zona:

l'art. 7 indica che “E' ammessa la locazione o la cessione degli alloggi costruiti nelle aree oggetto di diritto di superficie, osservato quanto precisato all'art. 10 per la determinazione dei valori e dei canoni nonché i requisiti dei locatari.”;

l'art. 10 recita che “Per la determinazione e per la revisione periodica dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi si applicheranno le norme delegate all'uopo emanate, a norma dell'art. 8 (lett. h) della Legge 22/10/1971, n. 865 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30/12/1972 determinante le norme per l'assegnazione e la revoca nonché la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (in particolare artt. 19 e 23).”;

CONSIDERATO che nelle convenzioni stipulate per la cessione dei diritti di superficie sulle aree P.E.E.P. del Comune di Treia è specificato che:

decorsi dieci anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento il prezzo è fissato dall'U.T.E., tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, prescindendo dalla localizzazione degli edifici nonché dalle spese sostenute dal concessionario per il pagamento del canone di concessione;

decorsi vent'anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di esso diritti reali di godimento ad un prezzo contrattuale stabilito, purché il canone della concessione sia stato interamente pagato;

RISCONTRATO che, pur avendo definito le tempistiche entro le quali è possibile procedere al trasferimento degli alloggi o dei diritti reali sugli stessi, all'interno delle

sudette convenzioni non è esplicitato un sistema di valutazione univoco per la stima della congruità dei prezzi di cessione di tali immobili;

RITENUTO opportuno, in ossequio ai principi di equità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, adottare un sistema unitario di valutazione della congruità dei prezzi di cessione degli immobili gravati dai vincoli derivanti dall'appartenenza ad ex aree P.E.E.P.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 587 CO/EDP del 27/02/1995 "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata" ed in particolare l'art. 1 riguardante i casi di nuova edificazione;

CONSIDERATO che, all'interno della suddetta deliberazione (TITOLO I, art. 1), il costo totale dell'intervento di nuova edificazione è determinato, dalla somma dei seguenti addendi:

- costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) determinato in base alle diverse tipologie costruttive;
- differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento che rappresenta le maggiorazioni del C.B.N.;
- oneri complementari;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1499 del 28/12/2006, che ha innovato il sistema dei limiti di costo degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, ai fini del finanziamento/contributo regionale, semplificandone le modalità di determinazione rispetto alla precedente normativa di cui alla D.G.R. n. 587/1995 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il nuovo sistema, introdotto mediante D.G.R. n. 1499 del 28/12/2006, si applica (salva diversa previsione dei piani/programmi che ne hanno previsto il finanziamento):

- per l'edilizia sovvenzionata, a tutti gli interventi con lavori affidati successivamente alla data del 12 gennaio 2007;
- per l'edilizia agevolata, a tutti gli interventi che beneficiano di contributo regionale concesso successivamente alla data del 12 gennaio 2007;

VALUTATI i parametri riportati all'interno delle soprarichiamate deliberazioni di Giunta Regionale e ritenuti gli stessi condivisibili;

RINVENUTO che, all'interno della deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 01/02/1982, avente per oggetto "Fissazione degli elementi per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi costruiti da imprese su aree P.E.E.P.", viene considerata l'applicazione di una percentuale di deprezzamento degli alloggi, dall'ultimazione dei lavori all'atto pubblico della cessione, nelle misure di seguito riportate:

da 0 a 5 anni	0%
da 6 a 10 anni	5%
da 11 a 20 anni	10%
da 21 a 30 anni	20%

RITENUTO opportuno applicare i coefficienti di deprezzamento dell'alloggio da commisurarsi in base alla vetustà degli immobili oggetto di valutazione con una percentuale massima del 20% rispetto al costo dell'intervento di nuova edificazione

determinato, come sopra valutato, in base ai criteri delineati all'interno delle citate deliberazioni di Giunta Regionale;

VISTO l'articolo 42 del TUEL n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, della medesima legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di **PRENDERE ATTO** delle innovazioni introdotte con la Legge 136/2018 – di conversione del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, con la quale è stato introdotto l'art. 25-*undecies* (disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione) – e conseguentemente, di sospendere l'affrancazione del prezzo massimo di cessione ex art. 31, c. 49-*bis* della legge 448/1998 fino all'emanazione del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal novellato comma 49-*bis* dell'art. 31 della L. 448/1998;
- di **STABILIRE** che le richieste di affrancazione del prezzo massimo di cessione ex art. 31, c. 49-*bis* della L. 448/1998 saranno da considerarsi improcedibili fino all'emanazione del Decreto del M.E.F. previsto; i procedimenti potranno essere riattivati successivamente all'emanazione di quest'ultimo;
- di **STABILIRE** che quando sarà emanato il Decreto Ministeriale di cui al novellato art. 49-*bis*, con successivo atto, l'amministrazione stabilirà le nuove metodologie del procedimento al fine di attivare le procedure;
- di **STABILIRE** che al momento è possibile procedere esclusivamente con le richieste di trasferimento dei diritti di proprietà/superficie senza dar luogo all'affrancazione dei relativi vincoli;
- di **STABILIRE**, criteri unitari di valutazione della congruità dei prezzi di cessione degli immobili gravati dai vincoli derivanti dall'appartenenza ad ex aree PEEP adottando l'appositi schemi di calcolo, basati sulle citate D.G.R. n. 587 CO/EDP del 27/02/1995 e D.G.R. n. 1499 del 28/12/2006;
- di **STABILIRE** che la metodologia di applicazione dei relativi schemi di calcolo viene differenziata in base alle seguenti modalità:
 - applicare quanto disposto dalla D.G.R. n. 587 CO/EDP del 27/02/1995, per l'edilizia sovvenzionata, a tutti gli interventi con lavori affidati precedentemente alla data del 12 gennaio 2007 e per l'edilizia agevolata, a tutti gli interventi che beneficiano di contributo regionale concesso precedentemente alla data del 12 gennaio 2007;
 - applicare quanto disposto dalla D.G.R. n. 1499 del 28/12/2006, per l'edilizia sovvenzionata, a tutti gli interventi con lavori affidati successivamente alla data del 12 gennaio 2007 e per l'edilizia agevolata, a tutti gli interventi che beneficiano di contributo regionale concesso successivamente alla data del 12 gennaio 2007;
- di **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, il responsabile del

procedimento è il Dott. Pier-Giuseppe Vissani, Responsabile del Settore IV “Urbanistica e Territorio – SUE”;

Quindi, stante l’urgenza di dover provvedere al fine di dar luogo alle richieste di trasferimento dei diritti di proprietà/superficie in attesa che sia emanato il Decreto Ministeriale di cui art. 49-*bis*;

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE IV SETTORE
F.to Dott. Pier-Giuseppe Vissani
Pianificatore Territoriale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore IV “Urbanistica e Territorio – SUE”, Dott. Pier-Giuseppe Vissani – Pianificatore Territoriale

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente in calce al presente atto;

VISTA Legge 18 aprile 1962, n. 167 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge del 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l’art. 31, c. 49-*bis*;

VISTA la legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore IV “Urbanistica e Territorio – SUE”, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del suddetto decreto e successive modificazioni, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **PRENDERE ATTO** delle innovazioni introdotte con la legge 136/2018 – di conversione del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, con la quale è stato introdotto l’art. 25-*undecies* (disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione) – e conseguentemente, di sospendere l’affrancazione del prezzo massimo di cessione ex art. 31, c. 49-*bis* della legge 448/1998 fino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze previsto dal novellato comma 49-*bis* dell’art. 31 della L. 448/1998;
- di **STABILIRE** che le richieste di affrancazione del prezzo massimo di cessione ex

art. 31, c. 49-*bis* della L. 448/1998 saranno da considerarsi improcedibili fino all'emanazione del Decreto del M.E.F. previsto; i procedimenti potranno essere riattivati successivamente all'emanazione di quest'ultimo;

- di **STABILIRE** che quando sarà emanato il Decreto Ministeriale di cui al novellato art. 49-*bis*, con successivo atto, l'amministrazione stabilirà le nuove metodologie del procedimento al fine di attivare le procedure;
- di **STABILIRE** che al momento è possibile procedere esclusivamente con le richieste di trasferimento dei diritti di proprietà/superficie senza dar luogo all'affrancazione dei relativi vincoli;
- di **STABILIRE**, criteri unitari di valutazione della congruità dei prezzi di cessione degli immobili gravati dai vincoli derivanti dall'appartenenza ad ex aree PEEP adottando l'appositi schemi di calcolo, allegati alla presente proposta di deliberazione, basati sulle citate D.G.R. n. 587 CO/EDP del 27/02/1995 e D.G.R. n. 1499 del 28/12/2006;
- di **STABILIRE** che la metodologia di applicazione dei relativi schemi di calcolo viene differenziata in base alle seguenti modalità:
 - applicare quanto disposto dalla D.G.R. n. 587 CO/EDP del 27/02/1995, per l'edilizia sovvenzionata, a tutti gli interventi con lavori affidati precedentemente alla data del 12 gennaio 2007 e per l'edilizia agevolata, a tutti gli interventi che abbiano beneficiato di contributo regionale concesso precedentemente alla data del 12 gennaio 2007;
 - applicare quanto disposto dalla D.G.R. n. 1499 del 28/12/2006, per l'edilizia sovvenzionata, a tutti gli interventi con lavori affidati successivamente alla data del 12 gennaio 2007 e per l'edilizia agevolata, a tutti gli interventi che beneficino di contributo regionale concesso successivamente alla data del 12 gennaio 2007;
- di **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dott. Pier-Giuseppe Vissani, Responsabile del Settore IV "Urbanistica e Territorio – SUE".

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza di dover provvedere al fine di dar luogo alle richieste di trasferimento dei diritti di proprietà/superficie in attesa che sia emanato il decreto ministeriale di cui art. 49-*bis*, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

VICESINDACO: “Passiamo alla trattazione della proposta, che è la numero 13 all’ordine del giorno, anche se la proposta è la numero 12 “Sospensione di richiesta affrancazione del prezzo massimo di cessione, ex articolo 31, comma 49-*bis* della legge 448/98 e determinazione sistema unitario di valutazione della congruità dei prezzi di cessione degli immobili gravati dai vincoli derivanti dall’appartenenza ad ex aree pip”. Anche qui l’ufficio competente è l’ufficio Urbanistica; passo la parola al consigliere comunale Tommaso Sileoni per la presentazione della proposta”.

SILEONI: “Sarò breve perché si tratta sostanzialmente di una presa d’atto. Con questa delibera si vanno a proporre i prezzi per i trasferimenti dei diritti sulle superfici degli edifici di edilizia economica e popolare ed esattamente si propone, appunto, di applicare quanto disposto dalla DGR 587 del ‘95 per tutti gli edifici realizzati precedentemente al 12 gennaio 2007, mentre quanto disposto dalla DGR 1499 del 2006 per gli edifici realizzati successivamente al 12 gennaio 2007. Invece la legge 136 del 2008 ha purtroppo bloccato l’affrancamento di questi immobili, ovvero fino a qualche tempo fa se uno aveva un appartamento o immobile di edilizia economica e popolare in diritto di superficie poteva trasformare il diritto di superficie e comunque acquistare la proprietà dal comune e il prezzo d’acquisto veniva diciamo dettato, fatto dall’ufficio tecnico erariale.

Con questa legge il Ministero ci dice no, il prezzo d’acquisto lo facciamo noi, con una tabella che vi forniremo entro 30 giorni dal 2 marzo di questa legge e ad oggi questa tabella non ci è stata ancora mandata e, quindi, purtroppo ad oggi siamo bloccati con chi vorrebbe appunto acquisire la piena proprietà di un immobile. Tutto qua”.

VICESINDACO: “Grazie consigliere Sileoni. Apriamo il dibattito sul punto, prego. Se non ci sono interventi allora poniamo in votazione la presente proposta di delibera che è la numero 12, anche se all’ordine del giorno è indicata come tredicesima. Quindi consiglieri favorevoli sono 11, consiglieri contrari sono 0 e astenuti 0. Per l’immediata esecutività consiglieri favorevoli sono 11, consiglieri contrari sono 0 e astenuti 0”.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. PIER-GIUSEPPE VISSANI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 04-02-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 11-03-2020 al 26-03-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 11-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 11-03-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
